

REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 803/91 recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 513/91 del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 803/91 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito il calendario mensile per il rilascio dei titoli di importazione di olio d'oliva originario della Tunisia, il periodo per la presentazione delle domande di titolo, nonché il periodo di validità dei titoli;

considerando che il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia per la campagna 1991/1992 è stato fissato soltanto nel maggio 1992; che ne deriva un rallentamento del ritmo delle importazioni che non permetterà di utilizzare l'intero contingente annuo entro la fine della campagna in corso; che per ovviare a tale situazione è opportuno concedere un termine supplementare, per la campagna 1991/1992, per permettere l'esaurimento del contingente annuo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 803/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
• Tuttavia, per la campagna 1991/1992, il quantitativo residuo del contingente di 46 000 t che non sia ancora stato autorizzato al 31 ottobre 1992 può essere autorizzato fino al 15 novembre 1992. •
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
• In deroga al primo comma, per la campagna 1991/1992 le domande di titolo possono essere presentate fino al 10 novembre 1992. •
- 3) All'articolo 3, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente testo:
• Tuttavia, per la campagna 1991/1992 il termine di validità scade il 20 novembre 1992. •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 35.